



N. R.G. 1982/2019 VG

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento R.G.V.G n. 1982/2019 promosso da

Luana Cricchio e Luciano Malusà - rappresentati e difesi dagli avv.ti Truzzi Augusto
e Martellani Erik

- ricorrenti -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata il 20.06.2019 dai ricorrenti per la liquidazione del patrimonio
ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto i ricorrenti Luana
Cricchio e Luciano Malusà hanno la propria residenza in Muggia (TS);

ritenuto che i ricorrenti sono debitori non fallibili e che si trovano in stato di
sovraindebitamento in ragione dei rilevanti debiti contratti nel corso dell'attività
imprenditoriale della signora Cricchio;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i
requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto non ricorrono le condizioni di inammissibilità di
cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), posto che i ricorrenti non sono soggetti a procedure
concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012 né hanno fatto ricorso a tali procedure

nei precedenti cinque anni;

considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare nonché, con specifico riguardo alla ricorrente Cricchio, i Modelli Unici delle ultime annualità;

rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (relazione dd. 28.05.2019 redatta dal gestore nominato dott. Tullio Maestro) che contiene:

- a) l'indicazione della cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che i ricorrenti hanno prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione OCC);

rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1).

Tanto premesso, si deve considerare che i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori i propri beni costituiti, quanto alla signora Cricchio, da un immobile sito in Muggia P.T. 5953, c.t.1, e sue p.i. in P.T. 2465, immobile strumentale in quanto sede di svolgimento di attività imprenditoriale (pubblico esercizio - attività di pub), attualmente oggetto di affitto di azienda, con reddito percepito a titolo di canone pari ad € 18.000 annui.

Entrambi i coniugi possiedono un patrimonio mobiliare al quale è stato riconosciuto, tramite perizia asseverata, un valore di € 15.000.

Deve in ogni caso considerarsi, quanto alle modalità di liquidazione, che i beni dovranno essere liquidati secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 novies comma 2 l. 3/2012.

Il sig. Malusà risulta essere dipendente della ASUTS e, a tale titolo, ha percepito nel 2018 un reddito netto annuo pari ad € 22.205,63.

Quanto allo stipendio del sig. Malusà, spettando a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 14 quinquies comma 2 lett. f l. 3/2012), si deve ritenere congrua l'indicazione contenuta nel ricorso introduttivo, per cui andrà appreso alla liquidazione l'importo mensile di € 370,00 per tutta la durata della procedura

di liquidazione (cui si aggiungeranno gli importi che verranno liquidati tramite i fondi del Trattamento di Fine Servizio).

Si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la miglior diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Luana Cricchio e Luciano Malusà mediante la liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché le sopravvenienze nei quattro anni successivi alla data del presente decreto di apertura della liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Tullio Maestro, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall., con incarico di procedere ai sensi degli artt. 14 sexies e ss. della L. 3/2012;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti);

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'albo e sul sito internet del Tribunale di Trieste nonché l'annotazione nel registro delle imprese;

ordina, relativamente ai beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa il limite di cui all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012, relativamente al contributo del sig. Malusà, nell'importo di € 370,00 mensili.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi

Così deciso in Trieste, 18 settembre 2019

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

Dott. Tullio Maestro

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE

Studio:

34121 TRIESTE – Via Donata, 1

Tel. 040/634659 - 040/631852

Fax 040/635048 - 040/361105

e-mail: tmaestr@tin.it

PEC: studiomaestro@odcects.legalmail.it

maestro.tullio@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

OGGETTO: PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CONIUGI CRICCHIO

MALUSA' – ART: 14 TER E SEG.– L. 3/1012 - N.R.G. 1982/2019

ACCETTAZIONE DI CARICA

Ill. mo Sig. Giudice Dott. Riccardo Merluzzi,

il sottoscritto nominato liquidatore della procedura in oggetto con provvedimento dd. 18/09/2019 notificato in data 04/10/2019, mentre dichiara di accettare la carica e di non avere cause di incompatibilità, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Con osservanza

dott. Tullio Maestro



Trieste 10 ottobre 2019